



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.  
Toscana - Marche – Umbria  
Sede di Firenze  
Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana  
**oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it**

e, p.c.

Al Comune di Follonica  
Settore Vincolo Paesaggistico  
**follonica@postacert.toscana.it**

Alla Regione Toscana  
Direzione Mobilità, infrastrutture e Trasporto  
Pubblico Locale  
**Regionetoscana.posta.cerrt.toscana.it**

**OGGETTO: COMUNE DI FOLLONICA (GR) – PIAZZA DEL POPOLO N. 6.**

Complesso denominato “*Caserma della Guardia di Finanza ex Dogana di Follonica*”: immobile tutelato sensi delle Parti II e III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i. con DM 23/03/2010 e ex 142 lett. a) “territori costieri” (NCEU, Foglio 24, part. 162, sub. 6-7).

**Procedimento:** ex art. 81-DPR n. 616/77 e DPR n. 383/94 e ss. mm. e ii., procedimento di localizzazione delle opere d'interesse statale per l'accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi – come da Intesa Stato - Regione Toscana.

**Istante:** Università degli Studi di Firenze - Area Edilizia - Unità di Processo Piano Edilizio.

**Intervento:** “*Progetto definitivo relativo all'immobile patrimonio dello Stato denominato, per l'accertamento di conformità “ora per allora” del fabbricato, adibito ad uffici (ex Caserma della Guardia di Finanza) e residenziale (alloggio di servizio del Comandante della Guardia di Finanza)*”.

**Conferenza dei Servizi semplificata ex art. 14 bis L. 241/90.**

**Termine per esprimere i pareri di competenza: 15 settembre 2022.**

**Parere favorevole con prescrizioni.**

VISTA la nota di Codesto Provveditorato prot. n. 113494 del 15 giugno 2022 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. n. 16229 del 16 giugno 2022) con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi di cui all'oggetto;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, costituente il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (da ora in poi “Codice”);

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 248111 – C.F. 92006140526  
PEC mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it  
PEO: sabap-si@beniculturali.it

VISTA la Circolare della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana di cui alla nota prot. n. 12967 del 16 dicembre 2006;

VISTA la Circolare della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti l'Architettura e l'Arte Contemporanee, Servizio II, n. 2 del 26 febbraio 2010;

VISTA la Circolare della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana di cui alla nota prot. n. 1712 del 23 marzo 2010;

VISTA la Circolare 30 del 4 luglio 2018 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio III, in cui è riportato quanto segue: *"I lavori eseguiti in assenza e/o in difformità dell'autorizzazione, ma ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell'immobile, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 160 del Codice in quanto non hanno arrecato danno al bene culturale [...]"*;

VISTA la successiva Circolare 34 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio III; VISTA la successiva Circolare 34 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio III in cui si specifica quanto segue:

- *"I lavori eseguiti in assenza e/o in difformità dell'autorizzazione, ma ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell'immobile, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 160 del Codice in quanto non hanno arrecato danno al bene culturale [...]"*;
- *"In caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'art. 3 del testo unico dell'edilizia, eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità su immobili tutelati ai sensi della vigente normativa di tutela dei beni culturali (oggi parte seconda del Codice), le Soprintendenza ABAP, fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, possono ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile e comunque, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del Testo Unico dell'Edilizia, irrogano una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro"*;
- *"Le SABAP [...] richiederanno ai tecnici incaricati apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli articoli 38, 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000 circa la classificazione degli interventi realizzati, dichiarando anche se essi sono stati eseguiti:*
  - ✓ *in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;*
  - ✓ *in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività"*;

VISTA la Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26 giugno 2009;

VISTO l'art. 167, commi 4 e 5, del *"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"*;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata scaricabile sul link indicato;

VISTO che l'immobile è tutelato dalle Parti II e III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice Beni Culturali e del Paesaggio"* e s.m.i. con DM 23/03/2010 e ex 142 lett. a) *"territori costieri"*.

PRESO ATTO, per quanto riguarda la Parte II del Codice, risulta che:

- l'immobile è stato realizzato nel 1826 e successivamente è stato modificato nel corso degli anni (fra il 1967 e il 2017);
- le opere realizzate in assenza dell'autorizzazione ex art. 21, come risulta attestato dal tecnico rilevatore, consistono in opere interne ed esterne: diversa distribuzione di spazi interni, realizzazione di nuove tramezzature per realizzazione di servizi igienici, chiusura e apertura di vani porta, tamponamento scale interne, rimozione tamponamento di una finestra, cambio di destinazione d'uso di vano adibito a corpo di guardia ad autorimessa, realizzazione di pergolato esterno, ecc.;
- le opere sopra descritte rientrano a parere di questo Ufficio nella categoria della *"manutenzione straordinaria"* ex DPR 380/2001;
- i lavori realizzati in assenza e/o in difformità dall'autorizzazione ex art. 21 del Codice sono di lieve entità, non sono estranei né avulsi dal contesto storico e architettonico dell'immobile tutelato, né hanno procurato danno al bene culturale e se richiesti sarebbero stati assentiti;
- ritenuto pertanto di non avviare il procedimento sanzionatorio ex art. 160 del Codice e di non procedere all'applicazione della sanzione pecuniaria in quanto gli interventi realizzati non rientrano



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 248111 – C.F. 92006140526  
PEC mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it  
PEO: sabap-si@beniculturali.it

nei casi ex art. 33 comma 3 e art. 37 comma 2 del DPR 380/2011 ovvero rientrano nella categoria della “*manutenzione straordinaria*” realizzabili con semplice CILA;

PRESO ATTO, per quanto riguarda la Parte III del Codice, che dallo “*stato sovrapposto*” risulta che le opere realizzate in assenza di titoli abilitativi non hanno comportato aumento di superficie utile e di volume e che quindi l'istanza risulta procedibile ex art. 167, comma 4, del Codice;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015 (BURT n. 28 del 20/05/2015), in merito all'ambito in oggetto e, nello specifico, le “prescrizioni del Sistema costiero n. 6 “Golfo di Follonica”;

CONSIDERATI i presupposti del vincolo (istituito ex art. 142 lett. a), lo stato dei luoghi, la localizzazione e le caratteristiche delle opere realizzate;

VISTA la Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26 giugno 2009;

VISTO l'art. 167, commi 4 e 5, del “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*”;

tutto ciò premesso:

1) per quanto riguarda la tutela ex Parte II del Codice, questa Soprintendenza per quanto premesso **esprime parere favorevole rispetto all'attuale stato dei luoghi con la seguente prescrizioni:**

- **il tecnico rilevatore dovrà inviare a questo Ufficio una “*apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli articoli 38, 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000 circa la classificazione degli interventi realizzati*”, dichiarando anche se essi sono stati eseguiti “*in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività*”;**

2) per quanto riguarda la tutela ex Parte II del Codice, questa Soprintendenza esprime **parere favorevole** di compatibilità esclusivamente per gli aspetti afferenti alla tutela paesaggistica e **ai sensi dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, con le seguenti prescrizioni:**

- **il tecnico rilevatore dovrà inviare a questo Ufficio una dichiarazione in cui attesta che le tutte le opere realizzate in assenza dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice (da quando l'immobile è tutelato ope legis con la L. 431/85) non hanno comportato aumento di superficie utile e/o di volume rispetto allo stato preesistente e/o legittimo dal punto di vista paesaggistico;**
- **si rimanda al Comune di Follonica l'applicazione della eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167.**

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Vanessa Mazzini (Via di Città nn. 138/140, Siena; tel. 0577-248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

VM

Il Soprintendente *ad interim*

Arch. Gabriele NANNETTI

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e ss.  
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 248111 – C.F. 92006140526

PEC mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-si@beniculturali.it